

Dopo di Noi: opportunità e attese del Terzo settore

Contributo di **Valeria Negrini** – Presidente Federsolidarietà Regionale

A breve la Regione Lombardia è chiamata a dare indirizzi circa l'impiego dei primi 15 milioni del Fondo Dopo di Noi. La cooperazione sociale mette a fuoco rischi da evitare, opportunità da giocare e attese circa la regolazione del fondo per nella nostra regione.

a cura di **Valentina Ghetti** - martedì, febbraio 14, 2017

<http://www.lombardiasociale.it/2017/02/14/dopo-di-noi-opportunita-e-attese-del-terzo-settore/>



Il Decreto attuativo della Legge 112/2016, in breve

Il decreto attuativo firmato lo scorso novembre dai Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, Salute, Economia e Finanza, nel fissare i requisiti per l'accesso alle risorse del Fondo istituito dalla Legge 112 (90 milioni per l'anno 2016; **15 quelli assegnati a Regione Lombardia**) rende la legge stessa finalmente operativa.

Gli aspetti significativamente interessanti del decreto, che richiamano e puntualizzano quanto già definito dalla Legge 112, sono i seguenti:

- 1) Principio cardine è la costruzione di un **progetto personalizzato** che, per essere tale, necessita di una valutazione multidimensionale, dell'individuazione di un *case manager*, del protagonismo della persona con disabilità che si riappropria di un potere, quello di immaginare e costruire il proprio futuro;
- 2) L'idea che il “dopo di noi” si realizza già ora, a partire dal “**durante noi**”; i progetti e gli interventi si rivolgono infatti anche a quelle persone con disabilità i cui genitori “non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale” nonché “in vista del venir meno del sostegno genitoriale”;
- 3) **La coerenza tra lo strumento individuato “il budget di progetto”** inteso come l'insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da utilizzare in maniera flessibile, dinamica e integrata” **con l'obiettivo del “progetto personalizzato di vita indipendente”** richiamando inoltre, in modo esplicito, l'art. 14 della Legge 328/2000;

- 4) **La priorità data alle situazioni più urgenti e di maggiore gravità**, elemento questo di equità; si comincia cioè da chi ha più bisogno o è in difficoltà maggiori;
- 5) L'identificazione di soluzioni abitative che finalmente possono davvero chiamarsi **casa**, nelle varie declinazioni: appartamenti (per singoli o max 5 persone), co-housing (soluzione questa più complicata ma più sfidante perché apre un ventaglio di enormi potenzialità inclusive) e che devono essere ubicate in zone residenziali e non isolate dal contesto urbano;
- 6) La messa a disposizione **di strumenti giuridico-normativi e fiscali**: il Trust, il vincolo di destinazione, i fondi speciali; l'esenzione fiscale dalle imposte per gli strumenti prima elencati; la detraibilità delle polizze assicurative.

Nonostante alcune perplessità su alcuni punti (le situazioni di “emergenza” indicate dal comma 7 dell'art 3 del decreto; la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo anche per “l'acquisto” di alloggi - lettera d comma 4 art. 5) che rischiano di consentire scappatoie alla realizzazione di veri percorsi di autonomia o di prosciugare velocemente le risorse, il decreto e prima ancora la legge **rappresentano un traguardo importante per le persone con disabilità e per le loro famiglie**, e, al contempo **un'opportunità interessante anche per la cooperazione sociale** che da lungo tempo si occupa di servizi e progetti sul territorio.

Quali opportunità per la cooperazione sociale

La [Legge 112/2016](#) è infatti uno dei modi attraverso i quali la cooperativa sociale può realizzare la propria finalità, che, ricordiamolo, è quella di *“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale”* (Legge 381/1991).

L'attuazione della Legge 112 non è il fine, ma lo strumento che ci consente di dare forma e concretezza all'idea di società che abbiamo in testa, nella quale ci piacerebbe vivere e far sì che vivano i nostri figli e nipoti.

Per questo è importante che le cooperative sociali aprano luoghi di confronto e discussione, anche tra di loro, per esplicitare questa idea di società inclusiva, equa, rispettosa delle diversità, senza darla per scontata o già acquisita. E' un'opportunità per tornare a **pensare nel segno di produrre cultura, non solo per costruire progetti o gestire servizi**; per chiedersi a che condizioni il nostro lavoro produce un progetto di emancipazione delle persone e quando invece non lo realizza; per ragionare sugli strumenti e sulle modalità attraverso le quali le persone con disabilità sono realmente protagoniste delle loro scelte e possono esprimere i loro desideri.

Ancora una volta sarà la capacità di tessere relazioni e alleanze che consentirà di realizzare appieno le finalità della Legge: **con i familiari**, senza i quali sarà difficile portare avanti un progetto di miglioramento delle condizioni di vita della persona disabile. Un'alleanza che, nella differenza di compiti e responsabilità e nella trasparenza e coerenza del nostro operare, si nutre di reciproca fiducia. Anche la buona riuscita dello strumento del Trust, soprattutto del Trust collettivo, dipenderà molto dai legami e connessioni che noi sapremo costruire con i singoli familiari e con le associazioni che li rappresentano: **per mutualizzare i patrimoni bisogna prima mutualizzare le relazioni.**

Con le altre cooperative, per mettere in comune saperi e per costruire filiere di servizi, che consentano di modulare le risposte e gli interventi anche quando la situazione della persona con disabilità si modifica nel tempo. Se si parla di progetto di vita, la vita non è qualcosa di statico, è in continuo cambiamento, perciò il progetto di vita deve sapersi modificare, adattare a situazioni e contesti che mutano.

Con gli Enti Locali, compagni di viaggio indispensabili e insostituibili nella realizzazione di questa Legge, non solo per il sostegno economico, ma per il ruolo nella costruzione del progetto individuale di vita della persona disabile, per la volontà che avranno di costruire alleanze tra loro, all'interno degli ambiti del PdZ e tra PdZ, per la capacità di monitorare i progetti in una prospettiva di miglioramento e diffusione di buone prassi, per il supporto nella semplificazione degli aspetti burocratici e normativi.

Con la comunità e il territorio che abitiamo: è il luogo nel quale contemporaneamente seminare (cultura) e raccogliere (impegno, volontariato, supporto, collaborazione, opportunità, idee, etc...). E' anche la cartina di tornasole del nostro essere capaci di produrre valore sociale.

Cosa ci aspettiamo da Regione Lombardia

Il decreto definisce che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art 3; la scadenza è fine febbraio 2017.

L'Assessorato al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale ha convocato il Tavolo del Terzo settore per il giorno 20 febbraio; tra i temi da discutere l'attuazione del decreto.

Un confronto che arriva in "zona cesarini"; nel frattempo ha inviato agli Ambiti ed alle ATS una tabella di rilevazione delle residenzialità presenti in Lombardia che si configurano come gruppi appartamento, Housing, Co-housing così come definite dal Decreto attuativo ministeriale. **Si parte cioè dal censimento delle strutture e non dalla rilevazione dei bisogni o dei progetti già in corso di vita indipendente costruiti da cooperative sociali, associazioni di familiari, di volontari e che, peraltro, molto hanno contribuito all'emanazione della Legge 112.**

Dai primi documenti che abbiamo potuto leggere, non ancora ufficiali, permangono alcune rigidità anche sulla "ricomposizione" delle risorse e degli strumenti da utilizzare a sostegno dei progetti di vita

indipendente, così **come sulla possibile complementarietà delle risorse** provenienti dalla Legge 112 con la frequenza a servizi “tradizionali” quali i CDD e CSE o con strumenti come l’ADI o con quelli previsti dalla [DGR 5940](#) (misure B1 e B2) ma anche dalla [DGR 5672](#): “Voucher autonomia” per anziani e disabili (applicazione del Reddito di Autonomia istituito nel 2015)

Sullo sfondo rimane da capire quando e come questa partita si inserirà nel complesso e articolato processo di cambiamento della [Legge Regionale 23/2015](#) e della [DGR 6164](#) dello scorso 30 gennaio 2017 sul “Governo della domanda”.

Regione Lombardia ha continuamente ribadito alcuni principi cardine della riforma: oltre al principio della libera scelta e a quello della parità tra erogatori pubblici e privati accreditati, ha più volte sottolineato come sia oramai indispensabile il passaggio dalla cura al “prendersi cura” superando la netta divisione tra politiche sanitarie, sociosanitarie, sociali avendo preso atto *“dei rischi presenti nel sistema consistenti soprattutto nell’elevata frammentazione delle unità di offerta e nella erogazione dei servizi nella logica prevalente della prestazione.”*

Allora è auspicabile che, partendo dall’attuazione della Legge 112, si cerchi di ricomporre la frammentazione di servizi e misure, evitando di discriminare in base al fatto che si parli di disabilità intellettiva o motoria, di grave o gravissima disabilità, di componenti sanitarie (come ad es. la presenza dell’infermiere) che non possono coesistere all’interno di un percorso di inclusione sociale e di vita indipendente (e perché mai?) ma, partendo dalle persone, dai loro bisogni e dalle loro risorse, si costruisca, attraverso un budget di progetto, un percorso di emancipazione e autonomia o di maggiore qualità della vita.

A nostro avviso questo sarebbe davvero un bel modo per mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta e per evitare, appunto, l’elevata frammentazione del sistema.